

RASSEGNE

ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza del datore di lavoro delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione adottate a seguito della valutazione dei rischi».

Con riguardo al caso di specie, più che la presenza fisica assidua del datore di lavoro nel cantiere, il rilievo doveva essere dato a quali misure fossero state previ-

ste ed adottate per assicurare che quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi fosse messo in pratica: sicché, acclarata la circostanza della mancata conoscenza da parte del datore di lavoro della decisione di modificare il tipo di bocca di lupo da utilizzare, la corte territoriale avrebbe dovuto indagare sulle ragioni “strutturali” di questa carenza informativa, cosa che invece non ha fatto. Di qui l’annullamento con rinvio per un nuovo esame.

- Omessa bonifica
- Art. 257, D.Lgs. n. 152/2006
- Configurabilità del reato
- Reato permanente
- Progetto approvato

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III

30 APRILE 2019, N. 17813

AMBIENTE

OMESSA BONIFICA ANCHE IN CASO DI OSTACOLI ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO

di **Attilio Balestreri**, B&P Avvocati

La bonifica non può che intendersi in senso ampio, come riferita al complesso delle attività e iniziative che il soggetto tenuto deve avviare a fronte dell’insorgere di questa attività e impone all’interessato di attivarsi per pervenire al progetto operativo. Il mancato rispetto dell’obbligo dovrà intendersi integrato sin dall’omissione di qualsivoglia condotta funzionale alla redazione e approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica. La permanenza del reato di omessa bonifica decorre dalla configurazione della situazione di accertato inquinamento mentre la punibilità può essere fatta venir meno fino alla sentenza di condanna attraverso la condotta riparatoria consistente nella realizzazione della bonifica in conformità al progetto approvato. Le difficoltà economiche in materia di gestione dei rifiuti non integrano, neppure per gli enti locali, causa di giustificazione, dovendo avere la materia ambientale assoluta priorità tra le voci di spesa

Il fatto

La suprema Corte ha affrontato il tema della configurabilità della contravvenzione di omessa bonifica prevista dall’art.

257, D.Lgs. n. 152/2006. Nel caso di specie, un consorzio intercomunale, responsabile dell’inquinamento derivante da una discarica in post-gestione, aveva omesso di